

Presidente Anna Mastromarino  
Componenti Marco Bellion  
Antonio Caputo  
Laura Caramello  
Riccardo de Caria  
Monica Odello  
Deodato Scanderebech

### PARERE n. 1/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 13 febbraio 2025, presenti i commissari Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech, sentita la relatrice Anna Mastromarino, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 15.1.2025 (prot.n. 933), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta, Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: *"Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani"* presentata il 29 settembre 1999 (VI legislatura) e già dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza nella VI, VII, VIII, IX, X e XI legislatura. In quest'ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità era stata deliberata in conformità al parere espresso dalla Commissione di garanzia in data 8 gennaio 2020 (parere n. 1/2020).

2. A seguito dell'ultima dichiarazione di ammissibilità, con nota prot. CR 4455/2020 del 27 febbraio 2020, la Presidenza del Consiglio regionale invitava i comuni proponenti a designare i delegati chiamati a illustrare la proposta di legge alla Commissione consiliare permanente competente per materia, ovvero a formalizzare il ritiro della proposta. In esito a tale richiesta, i comuni di Madonna del Sasso e di Omegna comunicavano il formale ritiro della proposta, trasmettendo, rispettivamente, la deliberazione del Consiglio comunale di Madonna del Sasso n. 13 del 20 maggio 2020 (prot. CR 9698/2020 del 17 giugno 2020), e la deliberazione del Consiglio comunale di Omegna n. 71 del 27 novembre 2020 (prot. CR 20613 del 20.12.2020), con cui manifestavano essere venuto meno l'interesse all'iniziativa.

3. Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 *"Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo"*, la proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere deliberata da un Consiglio provinciale o da Consigli comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori.

Ai fini del parere, si fa presente che i comuni che non hanno deliberato il ritiro, Falmenta, Armeno e Valstrona, contano, complessivamente, meno di 5.000 abitanti.

4. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta, Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: *“Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani”* è divenuta irricevibile.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 13 febbraio 2025.

Anna Mastromarino  
(Presidente e estensore)  
*(Firmato in originale)*